



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria con Te Veicoli e Imbarcazioni

RCamper

AUTOCARAVAN
IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



Vittoria
Assicurazioni

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria con Te - Veicoli e Imbarcazioni RCamper è il prodotto pensato per far fronte alle necessità legate alla circolazione del suo veicolo; si compone di nove gruppi di garanzie, chiamate Sezioni:

- Responsabilità Civile Auto,
- Danni,
- Persona,
- Assistenza,
- Tutela Legale,
- Life Style.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Sezioni e possono essere acquistate singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità.

Diventando nostro Cliente, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.

I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Glossario	pag. 4
<hr/>	
Il Contratto dalla A alla Z	pag. 6
<hr/>	
1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	pag. 6
<hr/>	
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	
1.2 ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE	
1.3 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	
1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI	
2 Come mi assicuro?	pag. 8
<hr/>	
2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE	
2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO	
2.3 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO	
2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE	
2.5 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO	
2.6 SOSTITUZIONE, CESSIONE O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO	
2.7 SUCCESSIONE DEL CONTRATTO	
2.8 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO	
2.9 INTERRUZIONE DELLA COPERTURA PER ALIENAZIONE DEL VEICOLO	
2.10 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO	
2.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO	
2.12 ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO	
2.13 CONDIZIONI DI VINCOLO (valide solo se richiamate in POLIZZA)	
2.14 CONTRATTI TEMPORANEI	
2.15 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA	
2.16 RECESSO	
2.17 COMPETENZA TERRITORIALE	
2.18 ONERI FISCALI	
2.19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	
2.20 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	
Appendice normativa	pag. 17
<hr/>	

Glossario: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti condizioni di assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI:

- **CONTRAENTE:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **SOCIETÀ:** Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO (ATTESTATO DI RISCHIO):** il documento elettronico che la **SOCIETÀ** è tenuta a rilasciare all'avente diritto (**CONTRAENTE**, o se diverso, il **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), nel quale sono indicate le caratteristiche del **RISCHIO** assicurato.
- **CAP:** Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni Private, e successive modificazioni.
- **CARTA VERDE:** il Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore, rilasciato per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.
- **CLASSE DI MERITO:** comprende la **CLASSE DI MERITO INTERNA** e la **CLASSE UNIVERSALE – CU** di seguito definite.
- **CLASSE DI MERITO INTERNA (o CLASSE VITTORIA):** categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dalla **SOCIETÀ** e correlata al livello di rischio della garanzia prestata. Tale classe di merito può essere diversa dalla **CU**.
- **CLASSE UNIVERSALE – CU** (per esteso "Classe di merito di conversione universale"): categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS (da 1 a 18) che le compagnie di assicurazione devono indicare nell'**ATTESTATO DI RISCHIO**, accanto alla **CLASSE DI MERITO INTERNA** così da permettere il confronto fra le offerte assicurative **RC AUTO** presenti sul mercato.
- **CODICE DELLA STRADA:** decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche; è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.
- **CONTRATTO TEMPORANEO:** contratto di durata inferiore o pari al massimo a 12 mesi.
- **FRANCHIGIA:** l'importo pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.
- **INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** all'**ASSICURATO** in caso di **SINISTRO**.
- **INTERMEDIARIO:** persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del **CAP**.
- **LEGGE:** la normativa nazionale applicabile ivi incluso il **CAP**.
- **MASSIMALE:** la somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

- **POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione.
- **PREMIO:** la somma dovuta dal **CONTRAENTE** alla **SOCIETÀ**.
- **PROPRIETARIO:** l'intestatario del **VEICOLO** al pubblico registro automobilistico. Sono equiparati alla figura del **PROPRIETARIO** l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.
- **RCA o RC AUTO:** l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, prevista dalla **LEGGE**.
- **REGOLAMENTI:** i regolamenti d'esecuzione del **CAP**.
- **RISARCIMENTO:** la somma dovuta dalla **SOCIETÀ** al terzo danneggiato in caso di **SINISTRO**.
- **RISARCIMENTO DIRETTO:** procedura con cui il danneggiato non responsabile o parzialmente responsabile si rivolge alla propria compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
- **RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- **RIVALSA:** azione esercitata dalla **SOCIETÀ** nei confronti del **CONTRAENTE/ASSICURATO**/conducente, nei casi previsti dalla **LEGGE** e dal contratto, per recuperare la somma pagata a terzi danneggiati.
- **SCOPERTO:** la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**ASSICURATO**.
- **SINISTRO:** il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.
- **TARIFFA:** la tariffa della **SOCIETÀ** in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
- **VEICOLO:** il bene oggetto dell'assicurazione, di cui l'**ASSICURATO** sia **PROPRIETARIO**.
- **VEICOLO D'EPOCA DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO:** Il bene oggetto dell'assicurazione ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada.

Il Contratto dalla A alla Z

[Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il contratto.

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell'Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli del Codice Civile citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al contratto.]

1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

[In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per **CONTRAENTE/ASSICURATO** e **SOCIETÀ**]

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **CONTRAENTE** o **ASSICURATO** sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del **RISCHIO**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO** e la cessazione dell'assicurazione¹.

Ad esempio, quanto detto sopra vale anche per la eventuale variazione della provincia di residenza e del Codice di Avviamento Postale del **PROPRIETARIO**, o del locatario in caso di leasing.

Cosa si intende per “rischio”?

Come riportato nel Glossario del presente contratto, in ambito assicurativo viene definito **RISCHIO** la probabilità che si verifichi un evento idoneo a generare un **SINISTRO**.

Ad esempio, rientra nella definizione di **RISCHIO** la probabilità che il veicolo assicurata possa urtare un'altro veicolo.

1.2 ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE

Il **PREMIO** è determinato in base alle dichiarazioni rese dal **CONTRAENTE** e riportate in **POLIZZA**, e sulla base dei dati contenuti nella tabella della sinistrosità pregressa riportata sull'**ATTESTATO DI RISCHIO**.

Cosa si intende per “Attestato di rischio”?

L'**ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO** o **ATTESTATO DI RISCHIO** è il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Ad esempio, l'attestato contiene:

- i dati anagrafici del **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**;
- la targa del **VEICOLO**;
- la classe universale (**CU**) maturata;
- l'elenco degli incidenti negli ultimi cinque anni.

¹ Articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Cosa si intende per “tabella di sinistrosità progressa”?

È la tabella rappresentata nell'attestato di rischio in cui è riportata la storia degli incidenti relativi al VEICOLO, entro i limiti tempo per tempo previsti dalla normativa.

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO e/o altro avente diritto devono comunicare alla SOCIETÀ ogni variazione che incide sulla valutazione del RISCHIO e sono tenuti a pagare l'eventuale maggior PREMIO che consegue all'aumento del RISCHIO, oppure un PREMIO ridotto in caso di diminuzione del RISCHIO.

In caso contrario, la SOCIETÀ si riserva il diritto di esercitare RIVALSA per le somme pagate al terzo in proporzione tra il PREMIO pagato e quello effettivamente dovuto.

Se il VEICOLO è cointestato, saranno usati gli elementi di personalizzazione del soggetto per cui la TARIFFA prevede un maggior rischio ed un maggior PREMIO.

Ad esempio, sono elementi di personalizzazione:

- i dati del PROPRIETARIO;
- l'appartenenza ad eventuali convenzioni.

Ad esempio se:

- l'importo liquidabile dalla SOCIETÀ per il SINISTRO ai termini di POLIZZA è pari a 1.000 €;
- in base ai dati dichiarati dal CONTRAENTE il PREMIO annuo è stato calcolato pari a 400 €;
- in base ai dati reali che emergono in fase di SINISTRO si deduce che il CONTRAENTE avrebbe dovuto pagare un PREMIO annuo pari a 500 €.

Il CONTRAENTE, a seguito di mancata o errata comunicazione dei dati, ha quindi pagato un PREMIO annuo di POLIZZA ridotto del 20% rispetto a quello calcolato con i dati corretti.

Pertanto, la SOCIETÀ:

- a) nel caso in cui il SINISTRO comporti un risarcimento a terzi:
 - risarcisce al terzo danneggiato 1.000 €;
 - può rivalersi verso il CONTRAENTE per un importo di 200 € (pari al 20% dell'importo risarcito al terzo danneggiato);
- b) nel caso in cui il SINISTRO comporti un indennizzo all'ASSICURATO: può ridurre di 200 € l'INDENNIZZO pagato all'ASSICURATO (pari al 20% dell'importo liquidabile ai termini di POLIZZA)

1.3 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve comunicare alla SOCIETÀ se ha stipulato altre POLIZZE per gli stessi RISCHI coperti dalla presente POLIZZA².

La SOCIETÀ, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. In tal caso, la SOCIETÀ si impegna a rimborsare all'ASSICURATO la parte di PREMIO pagata e non goduta, al netto delle imposte di LEGGE.

² Articolo 1910 del Codice Civile.

1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o PEC all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA** o alla Direzione della **SOCIETÀ** ai seguenti indirizzi:

- Vittoria Assicurazioni, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
- vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

2 Come mi assicuro?

*[In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la **SOCIETÀ** presta le garanzie offerte dal presente contratto]*

2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE

La prima rata di **PREMIO** deve essere pagata alla consegna della **POLIZZA**.

Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste. La **SOCIETÀ** rilascia quietanza contenente data di pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il **PREMIO**.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Se il **CONTRAENTE** non paga il **PREMIO** o la prima rata di **PREMIO**, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il **CONTRAENTE** paga quanto da lui dovuto.

Se il **CONTRAENTE** non paga i successivi **PREMI** o le successive rate di **PREMIO**, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza del **PREMIO** non pagato o della relativa rata.

Il contratto è risolto se la **SOCIETÀ**, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il **PREMIO** o la rata di **PREMIO** sono scaduti, non agisce legalmente per il recupero del **PREMIO** non pagato³.

Se il **CONTRAENTE** ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit⁴, le modalità di pagamento delle rate sono disciplinate dall'allegato "SEPA Direct Debit" al contratto.

Salvo diverso accordo, il **PREMIO** è annuo ed è determinato per periodi di assicurazione di 1 anno.

Nel caso di garanzie Auto Rischi Diversi il **PREMIO** annuo è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate.

Cos'è e come si calcola il PREMIO?

Il **PREMIO**, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla **SOCIETÀ** per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della **TARIFFA** in vigore in quel momento ed in funzione dei "parametri di **RISCHIO**" presi in considerazione per il suo calcolo.

Il pagamento del **PREMIO**, secondo la rateizzazione prevista dalla **POLIZZA**, è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza; diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante.

³ Articolo 1901 del Codice Civile.

⁴ Consistente nell'addebito automatico su conto corrente.

2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è sottoscritta la **POLIZZA** se il **PREMIO** è stato pagato.

La **POLIZZA** può stabilire una decorrenza successiva o, su richiesta del **CONTRAENTE**, una decorrenza pari alla data/ora riportate sul contratto qualora sia stato pagato il **PREMIO**.

2.3 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

I contratti contenenti la garanzia **RCA** hanno durata annuale oppure, su richiesta dell'**ASSICURATO**, di anno più frazione⁵, e si risolvono alla scadenza senza necessità di disdetta.

In prossimità della scadenza, la **SOCIETÀ** può formulare una proposta di rinnovo comunicando al **CONTRAENTE** il **PREMIO** da pagare.

Se il **CONTRAENTE** paga tale **PREMIO**, la durata del contratto è prorogata di 1 anno.

I **CONTRATTI** che non contengono la garanzia **RCA** si rinnovano tacitamente e sono prorogati per una durata di 1 anno, e così successivamente di anno in anno, se le parti non comunicano la disdetta. La disdetta va inviata, a mezzo telefax, raccomandata o PEC, all'Agenzia che ha in carico il contratto o alla **SOCIETÀ** almeno 15 giorni prima della data di scadenza.

I **CONTRATTI TEMPORANEI** si annullano alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

Non viene considerato **CONTRATTO TEMPORANEO** un contratto emesso in sostituzione di altro di durata annuale per la sua durata residua, e che pertanto, in mancanza di valida disdetta, giunto alla scadenza contrattuale verrà tacitamente prorogato.

Se non viene comunicata la disdetta, tale contratto verrà tacitamente prorogato una volta giunto alla scadenza.

Se il contratto è stipulato senza prevedere il tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza.

2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

L'assicurazione vale anche per gli Stati che fanno parte del sistema della **CARTA VERDE** se non sono barrati nella **CARTA VERDE**.

Il Contraente può richiedere la **CARTA VERDE** in fase di stipula del contratto o in corso di contratto.

La **CARTA VERDE** è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il **PREMIO** o la rata di **PREMIO**.

La garanzia **RCA** opera alle condizioni e ai limiti delle singole legislazioni nazionali, salvo le maggiori garanzie ed esclusioni previste dalla **POLIZZA**.

Se prima della scadenza indicata sulla **CARTA VERDE**, la **POLIZZA** cessa di avere validità o è sospesa, il **CONTRAENTE** deve distruggere o restituire immediatamente alla **SOCIETÀ**:

- il certificato di assicurazione;
- la **CARTA VERDE**.

⁵ Articolo 170-bis del **CAP**.

La **SOCIETÀ** eserciterà diritto di **RIVALSA** per le somme che ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

2.5 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

Per i contratti che prevedono le Sezioni Danni, in occasione di ogni rinnovo annuale, la **SOCIETÀ** si impegna, su richiesta del **CONTRAENTE**:

- ad adeguare il valore del **VEICOLO** al valore di mercato; e
- a procedere alla modifica del **PREMIO**.

Se il **VEICOLO** è quotato nella rubrica "Auto Nuove" o "Auto Usate" della rivista Quattroruote, la **SOCIETÀ** si impegna ad adeguare il valore assicurato iniziale ed il **PREMIO** sulla base del rapporto tra:

- il valore del **VEICOLO** indicato nel numero di tali riviste del mese precedente la data di stipula del contratto; e
- il valore indicato dalla rivista stessa del mese precedente la data della scadenza annuale.

L'adeguamento automatico del valore sarà attuato solo se il valore assicurato risultasse superiore a quello attribuito al **VEICOLO** dalle riviste.

L'adeguamento automatico smetterà di applicarsi:

- in caso di mancata pubblicazione delle riviste sopra indicate ovvero in assenza di un'espressa quotazione del **VEICOLO** in tali riviste;
- se il **VEICOLO** non è più censito o valutato.

Il **CONTRAENTE** può comunque richiedere l'adeguamento del valore del **VEICOLO** a ciascuna scadenza annuale.

A seguito dell'adeguamento, le nuove condizioni di **TARIFFA** sono accettate dal **CONTRAENTE** con il pagamento del **PREMIO** e con il rilascio da parte della **SOCIETÀ** dei documenti contrattuali aggiornati.

2.6 SOSTITUZIONE, CESSIONE O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nei casi di:

- a) alienazione del **VEICOLO**, comprovata da idoneo documento che attesti la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico dell'atto di vendita;
- b) consegna in conto vendita del **VEICOLO**, comprovata da documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA6;
- c) demolizione (attestata dal certificato che attesta l'avenuta consegna del veicolo per la demolizione fornito di centri di raccolta autorizzati, dai concessionari o dalle succursali delle case costruttrici), distruzione, del **VEICOLO**;
- d) esportazione definitiva del **VEICOLO**, comprovata da attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante l'avenuta radiazione per esportazione;

il **CONTRAENTE** deve distruggere il certificato e la **CARTA VERDE** relativi al **VEICOLO**, in ogni forma cartacea e/o digitale.

Se il **CONTRAENTE** non adempie a tale obbligo, in caso di **SINISTRO** dovrà rimborsare integralmente quanto la **SOCIETÀ** ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Nel caso di:

- e) furto del **VEICOLO**,

⁶ CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.

il **CONTRAENTE** deve presentare solo la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza⁷.

Al verificarsi di uno dei casi precedenti, dalla lettera a) alla lettera e), il **CONTRAENTE** può chiedere alla **SOCIETÀ**:

- 1) **la sostituzione del contratto**: in questo caso il contratto sarà valido per un altro **VEICOLO** di sua proprietà e, in tutti i casi previsti dal Regolamento MASS N. 58 del 10 febbraio 2026, conserverà la **CLASSE DI MERITO** maturata.

La **SOCIETÀ** prenderà atto della variazione procedendo all'eventuale conguaglio del **PREMIO**.

Per i contratti **RCA**, il diritto al mantenimento della **CLASSE DI MERITO** maturata sussiste anche se l'alienazione, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengono contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale.

In caso di furto, il **CONTRAENTE** può chiedere la sostituzione dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità.

- 2) **la cessione del contratto (eccetto il caso di furto del veicolo)**: in questo caso il contratto sarà ceduto con il **VEICOLO**.

La **SOCIETÀ** prenderà atto della cessione rilasciando a nome dell'acquirente la nuova **POLIZZA**, emessa per la residua durata del contratto e domandando l'eventuale conguaglio del **PREMIO**.

Per la garanzia **RCA**, la nuova **POLIZZA** conserverà la stessa **CLASSE DI MERITO** prevista dalla **POLIZZA** ceduta e si estinguerà alla sua naturale scadenza. La **SOCIETÀ** non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio e l'acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

- 3) **l'annullamento del contratto**: in questo caso il contratto sarà annullato.

La **SOCIETÀ** restituirà su richiesta del **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO** della sola garanzia **RCA**, al netto delle imposte di legge e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno del verificarsi di uno dei casi di cui alle lettere c) e d).

Nel caso di furto, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità.

Nel caso di alienazione o consegna veicolo in conto vendita, il rimborso avviene a partire dal giorno di consegna all'agenzia di valida documentazione attestante l'alienazione o consegna in conto vendita.

Se il contratto era stato precedentemente sospeso o interrotto per alienazione del veicolo, il rimborso del **PREMIO** avviene dalla data della sospensione/interruzione per alienazione del veicolo.

Per i contratti temporanei la **SOCIETÀ** non restituisce la maggiorazione di **PREMIO** richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Per i contratti in cui il **PREMIO** è frazionato in rate, la **SOCIETÀ** rinuncia ad esigere le rate successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

2.7 SUCCESSIONE DEL CONTRATTO

- a) **Decesso del PROPRIETARIO**

Se il **PROPRIETARIO** del **VEICOLO** decede, la **SOCIETÀ**:

- su richiesta dell'erede legittimo; e
- previa distruzione del certificato e della **CARTA VERDE**;

prenderà atto della nuova proprietà, rilasciando all'erede un nuovo contratto.

Se l'erede risultava convivente con il **PROPRIETARIO** al momento del decesso, il nuovo contratto conserverà la stessa **CLASSE DI MERITO** del contratto precedente.

Se l'erede è proprietario di altro **VEICOLO** assicurato, il **VEICOLO** ereditato può fruire della stessa **CLASSE UNIVERSALE – CU** dell'altro **VEICOLO**.

La **SOCIETÀ** emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la **TARIFFA** in vigore al momento della variazione.

⁷ Articolo 122, comma 3, del **CAP**.

b) **Mutamenti formali del PROPRIETARIO del VEICOLO in ambiti societari**

Se il **VEICOLO** è ceduto:

- da una ditta individuale al titolare persona fisica e viceversa;
- da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;

il nuovo **PROPRIETARIO** può chiedere, **distruggendo il certificato e la CARTA VERDE**, di subentrare nel contratto in corso conservando la **CLASSE DI MERITO** del contratto in cui è subentrato.

La **SOCIETÀ** emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la **TARIFFA** in vigore al momento della variazione.

Lo stesso criterio si applica anche se il **VEICOLO** ceduto è venduto ed è richiesta l'assicurazione per altro **VEICOLO**.

Per le società di capitali o di persone anche nel caso di (i) trasformazione, (ii) fusione, (iii) scissione societaria, (iv) cessione di ramo d'azienda, la **CLASSE DI MERITO** viene trasferita alla persona giuridica che acquisisce la proprietà del **VEICOLO**.

c) **VEICOLO in leasing o noleggio a lungo termine**

Se il **VEICOLO**:

- è in leasing operativo o finanziario, o a noleggio a lungo termine; e
- è acquistato dal soggetto utilizzatore da almeno 12 mesi;

il nuovo **PROPRIETARIO** può chiedere, **distruggendo il certificato e la CARTA VERDE**, di subentrare nel contratto in corso conservando la **CLASSE DI MERITO** del contratto in cui è subentrato.

La **SOCIETÀ** emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la **TARIFFA** in vigore al momento della variazione.

d) **VEICOLO intestato a soggetto portatore di handicap**

Se il **VEICOLO**:

- è intestato ad un soggetto portatore di handicap; e
- è acquistato dal soggetto che ha abitualmente condotto il **VEICOLO** da almeno 12 mesi, quale intestatario temporaneo⁸;

il nuovo **PROPRIETARIO** può chiedere, **distruggendo il certificato e la CARTA VERDE**, di subentrare nel contratto in corso conservando la **CLASSE DI MERITO** del contratto in cui è subentrato.

La **SOCIETÀ** emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la **TARIFFA** in vigore al momento della variazione.

2.8 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Per i contratti che contengono la garanzia **RCA**, il **CONTRAENTE** può sospendere il contratto comunicandolo alla **SOCIETÀ** e distruggendo il **CERTIFICATO** e la **CARTA VERDE**.

La sospensione rende inefficace la garanzia **RCA** e le altre garanzie sottoscritte.

La sospensione può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

- sospensione volontaria;
- veicolo ritirato formalmente dalla circolazione;
- veicolo il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente;
- veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto.

La **SOCIETÀ** rilascia un'appendice di sospensione che il **CONTRAENTE** deve sottoscrivere. Nell'appendice sono indicate la data di decorrenza della sospensione e la data termine.

Alla scadenza della sospensione la copertura sarà riattivata in automatico prolungando la scadenza del contratto e delle rate intermedie per un periodo uguale a quello della **sospensione**; il certificato assicurativo sarà reso disponibile nell'AREA RISERVATA del cliente o in alternativa dovrà essere richiesto all'intermediario assicurativo.

La **sospensione non può, proroghe comprese, avere una durata superiore a 10 mesi nell'annualità**

⁸ Articolo 247 bis, comma 2, del D.P.R. n. 495 del 1992.

(11 mesi per i **VEICOLI D'EPOCA, DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO**).

Il **CONTRATTO** può essere riattivato in qualsiasi momento e la sospensione potrà essere prolungata, con richiesta da farsi almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione indicato nell'appendice (5 giorni per i veicoli d'epoca, di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del Codice della Strada).

La riattivazione potrà avvenire in qualsiasi momento, anche prima della scadenza comunicata in fase di sospensione. In questo caso il contratto si potrà riattivare tramite:

- **APPENDICE TECNICA**: se il veicolo non cambia;
- **SOSTITUZIONE**: in caso di cambio veicolo.

La sospensione ha effetto nei confronti dei terzi dalla data di registrazione nella banca dati della motorizzazione civile, dato consultabile sul sito (www.ilportaledellautomobilista.it).

2.9 INTERRUZIONE DELLA COPERTURA PER ALIENAZIONE DEL VEICOLO

Per i contratti che contengono la garanzia **RCA**, il **CONTRAENTE** può interrompere il contratto comunicandolo alla **SOCIETÀ** e distruggendo il certificato e la **CARTA VERDE**, a condizione che sia stato pagato il **PREMIO** dell'appendice di interruzione.

La **SOCIETÀ** rilascia un'appendice di interruzione che il **CONTRAENTE** deve sottoscrivere.

L'interruzione decorre dalla data di emissione dell'appendice.

Trascorsi 18 mesi dall'interruzione senza che il **CONTRAENTE** abbia richiesto la riattivazione, il contratto s'intende annullato e il **PREMIO** pagato resta acquisito dalla **SOCIETÀ**.

La riattivazione del contratto, alle stesse condizioni tariffarie vigenti sulla **POLIZZA** al momento della sua stipulazione, è consentita solo se la forma tariffaria non cambia.

La riattivazione è possibile solamente per un **VEICOLO** diverso, ed in questo caso solo se il precedente **VEICOLO** è stato: (i) venduto; (ii) consegnato in conto vendita; (iii) demolito; (iv) esportato definitivamente.

La riattivazione avviene prolungando la scadenza del contratto e delle rate intermedie per un periodo uguale a quello dell'interruzione tramite la stipula di un nuovo contratto.

Non è possibile interrompere il contratto nei seguenti casi:

- **CONTRATTI TEMPORANEI**;
- contratti amministrati con "libro matricola"⁹.

2.10 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

La **SOCIETÀ** rilascia il certificato di assicurazione al **CONTRAENTE** al momento del pagamento del **PREMIO** o della rata di **PREMIO** e non oltre 5 giorni da tale data¹⁰.

In caso di:

- smarrimento;
- sottrazione;
- distruzione;

la **SOCIETÀ** rilascia un duplicato previa autocertificazione del **CONTRAENTE** di non essere più in possesso del certificato, in cui se ne indica la causa.

2.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del **VEICOLO**, il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'autorità competente¹¹.

⁹ Gestisce, con un singolo contratto di assicurazione, tutti i veicoli di proprietà dello stesso contraente.

¹⁰ Articolo 127, comma 3, del **CAP**.

¹¹ Articolo 122, comma 3, del **CAP**.

I danni causati dalla circolazione del **VEICOLO** da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada¹².

Per la garanzia **RCA**, il **CONTRAENTE** ha diritto al rimborso della parte di **PREMIO** netto pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione alla **SOCIETÀ** di copia della denuncia.

2.12 ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di alienazione del **VEICOLO**, se il **CONTRAENTE** richiede che il contratto sia reso valido per altro **VEICOLO**, la **POLIZZA** avrà efficacia dalla data indicata nel documento con cui la **SOCIETÀ** stabilirà le nuove condizioni contrattuali.

In questo caso:

- se è dovuto un **PREMIO** maggiore, la **SOCIETÀ** provvederà al conguaglio del **PREMIO** per l'annualità in corso;
- se è dovuto un **PREMIO** inferiore, la **SOCIETÀ** provvederà all'eventuale rimborso della parte di **PREMIO** pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge, relativo alle garanzie **RCA**, e delle garanzie **ARD** (Auto Rischi Diversi), a condizione che sulla **POLIZZA** sostituite siano presenti le stesse garanzie **ARD**.

2.13 CONDIZIONI DI VINCOLO (valide solo se richiamate in POLIZZA)

In **POLIZZA** vanno riportati:

- il codice del "Tipo Vincolo" come indicato qui sotto ai punti 1) e 2);
- la data di scadenza del vincolo;
- la denominazione e sede dell'ente vincolante.

1) Tipo Vincolo "A" - "B"

Questo codice è per i **VEICOLI**:

- venduti a rate con ipoteca legale o con patto di riservato dominio;
- con un periodo di copertura assicurativa inferiore a quello del contratto di vendita o uguale se il contratto di vendita ha durata 12 mesi;
- con contratto di assicurazione che non prevede il tacito rinnovo.

La **SOCIETÀ** si obbliga per la durata del contratto, o 12 mesi, a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il contratto di assicurazione se non con il consenso dell'ente;
- b) comunicare all'ente ogni **SINISTRO** in cui è stato coinvolto il **VEICOLO** entro 15 giorni dal ricevimento della denuncia;
- c) non pagare l'**INDENNIZZO**, in caso di **SINISTRO**, incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al **VEICOLO**, senza il consenso scritto dell'ente e versare a quest'ultimo l'**INDENNIZZO** contro quietanza liberatoria.

2) Tipo Vincolo "C" - "D"

Questo codice è per i **VEICOLI**:

- locati in leasing;
- con un periodo di copertura assicurativa inferiore a quello del contratto di leasing o uguale se il contratto di leasing ha durata 12 mesi;
- con contratto di assicurazione che non prevede il tacito rinnovo.

La **SOCIETÀ** si impegna per la durata del contratto, o 12 mesi, a:

- a) non consentire alcuna riduzione o interruzione delle garanzie prestate con il contratto di assicurazione se non con il consenso dell'ente. In caso di sospensione del contratto l'utilizzatore si assume l'obbligo di comunicare preventivamente all'ente vincolatario l'intenzione di sospendere le coperture di cui al contratto e, con il perfezionamento della stessa, conferma di aver ricevuto apposita autorizzazione o nulla osta; garantisce

¹² Articolo 283 del **CAP**.

altresì di aver rispettato ogni condizione prevista dal contratto di leasing, manlevando la Compagnia da ogni conseguenza o effetto derivante da eventuali omissioni

- b) comunicare all'ente ogni **SINISTRO** in cui è stato coinvolto il **VEICOLO** entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia.

In caso di incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al **VEICOLO**, l'**INDENNIZZO** verrà pagato all'ente vincolato.¹³

Per i soli danni parziali, l'**INDENNIZZO** potrà essere pagato all'**ASSICURATO**, con il consenso scritto dell'ente.

2.14 CONTRATTI TEMPORANEI

Per i **CONTRATTI TEMPORANEI** vale quanto indicato al paragrafo 2.6.

2.15 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta è stipulata dal **CONTRAENTE** in nome proprio ma nell'interesse dell'**ASSICURATO**.

Nell'assicurazione per conto altrui l'**ASSICURATO** è identificato nel momento stesso in cui il **CONTRAENTE** stipula il contratto di assicurazione.

Nell'assicurazione per conto di chi spetta l'**ASSICURATO** viene identificato in un momento successivo alla stipula del contratto.

Il **CONTRAENTE** deve eseguire gli obblighi derivanti dal contratto, ad eccezione degli obblighi che per loro natura possono essere eseguiti solo dall'**ASSICURATO**¹⁴.

L'**INDENNIZZO** non può tuttavia essere pagato al **CONTRAENTE** se non con l'intervento o con il consenso dell'**ASSICURATO**.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'**ASSICURATO**, restando esclusa ogni sua possibile impugnativa.

2.16 RECESSO

Il **CONTRAENTE** ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, salva l'ipotesi in cui non vi siano vincoli a favore di terzi e a condizione che in questo periodo non siano avvenuti **SINISTRI**, inviando richiesta a mezzo raccomandata A.R. all'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto e/o alla Direzione della **SOCIETA'** (Ufficio Assunzione Auto), Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano; alla richiesta dovranno essere allegati gli originali di Certificato di assicurazione, Carta verde e Polizza, oppure una dichiarazione di avvenuta distruzione dei documenti assicurativi, regolarmente firmata e corredata da fotocopia della Carta di Identità.

In presenza di tale dichiarazione, l'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per la **SOCIETA'**, per il recupero degli importi pagati a terzi per **SINISTRI** denunciati dopo la data indicata nella dichiarazione.

Alla ricezione della documentazione di cui sopra, la **SOCIETA'** provvederà al rimborso del **PREMIO** pagato, delle relative imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario nazionale, trattenendo la quota di **PREMIO** corrispondente al periodo intercorrente tra la data di invio della comunicazione di recesso e la data di decorrenza del contratto. Dal momento dell'invio della predetta raccomandata cessano gli effetti del contratto. Ai fini di quanto precede, farà fede il timbro postale.

2.17 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del **CONTRAENTE** persona fisica.

Se il **CONTRAENTE** è persona giuridica, il foro competente è quello previsto dalla **LEGGE**.

¹³ Articolo 1891, secondo comma, Codice Civile.

¹⁴ Articolo 1891 del Codice Civile.

Cosa sono le persone giuridiche?

Sono persone giuridiche le società di persone, le società di capitali o enti di qualsiasi genere.

2.18 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per **LEGGE** relativi al contratto sono a carico del **CONTRAENTE**.

2.19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di **LEGGE**.

2.20 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Per le controversie nascenti o collegate a questo contratto prima di agire in giudizio, è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione¹⁵.

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente.

La **PARTE** che viene chiamata in mediazione (sia la **SOCIETÀ**, sia il **CONTRAENTE**) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivandone le ragioni per iscritto all'Organismo.

Se è ammessa la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica o on-line, la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle parti.

In ogni caso la parte richiedente si impegna:

- ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia e ad indicare il seguente indirizzo PEC per la notifica alla **SOCIETÀ** dell'istanza: mediazione@pecvittoriaaassicurazioni.it;
- a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà il regolamento di mediazione dell'Organismo prescelto.

¹⁵ Articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010.

Appendice normativa

[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di LEGGE richiamati nelle Condizioni di Assicurazione]

CODICE CIVILE

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 109 - Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi

1. L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.

1-bis. L'impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.

1-ter. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1.

2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:

- a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
- d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
- e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;
- f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies.

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.

2-bis. Per i siti internet mediante i quali è possibile l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, è necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio.

3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.

4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all' Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).

4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l'esercizio dell'attività di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.

4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.

4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e può richiedere la modifica dei dati in esso riportati.

4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.

4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:

- a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;
- b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;
- c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.

4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies è tempestivamente comunicata.

4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non può essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero

difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.

6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.

Art. 122 - Veicoli a motore

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

1 -ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

1 -quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1 -ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122 -bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 127 - Certificato di assicurazione e contrassegno

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.

3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione

dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.

4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Art. 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Art. 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;

d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb) e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;

d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria

cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Art. 247-bis - Regolamento di attuazione - del D.P.R. n. 495 del 1992 - Variazione dell'intestataro della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:

- a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;
- b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
- c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
- d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
- e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.

Art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1.1 omissis

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento

di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la

domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

CODICE DELLA STRADA

Art. 60 - Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T.

3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. 5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. 6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10 se si tratta di autoveicoli, o da €33,60 a € 137,55 se si tratta di motoveicoli.



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/05/2026



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 68.297.833 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

VCT_CX_A-Z-EDZ-0526 - VITTORIA CON TE - VEICOLI E IMBARCAZIONI - RCAMPER - AUTOCARAVAN
IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z